



CITTA' DI CASTELLANZA

PROVINCIA DI VARESE

www.comune.castellanza.va.it

e-mail: comune@comune.castellanza.va.it

Pec: comune@pec.comune.castellanza.va.it

V.le Rimembranze, n. 4 - Castellanza - Varese - Cap. 21053 – tel. 0331526111 –
C.F. 00252280128

ORDINANZA N° 40 del 27.03.2020

OGGETTO: ORDINANZA CONTINGIBILE E URGENTE A SCOPO PREVENTIVO PER LA CHIUSURA DEL CIMITERO COMUNALE SITO IN CORSO SEMPIONE 11 AL FINE DI RIDURRE IL RISCHIO DI CONTAGIO DA CORONAVIRUS (COVID 19).

IL SINDACO

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante «Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 febbraio 2020, recante «Disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 febbraio 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 marzo 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale», pubblicato;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 marzo 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», applicabili sull'intero territorio nazionale;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 marzo 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale»;

Vista l'ordinanza del Ministro della salute del 20 marzo 2020 recante «Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale;

Vista l'ordinanza del Ministro dell'interno e del Ministro della salute del 22 marzo 2020 recante «Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 marzo 2020 ad oggetto: «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale»;

VISTE:

- ✓ *l'Ordinanza n. 514 del 21/03/2020 a firma del Presidente della Giunta Regionale della Lombardia;*
- ✓ *l'Ordinanza n. 515 del 22/03/2020 a firma del Presidente della Giunta Regionale della Lombardia;*
- ✓ *l'Ordinanza n. 517 del 23/03/2020 a firma del Presidente della Giunta Regionale della Lombardia;*

RILEVATO che, in conseguenza di tale emergenza, si è venuta a creare una situazione di allarme nel territorio comunale e considerata la criticità dell'attuale situazione sanitaria, tuttora in evoluzione e in continuo monitoraggio da parte di tutte le autorità preposte;

ATTESO altresì che le disposizioni governative perseguono il prioritario obiettivo di carattere generale di evitare il formarsi di assembramenti di persone, nonché quello di evitare ogni occasione di contatto sociale e interpersonale, foci di potenziale contagio, se non riconducibile a esigenze specifiche o a uno stato di necessità;

ATTESO che la sopra richiamata ordinanza del Presidente della Regione Lombardia n. 514 del 21/03/2020 alla lettera a) punto 2. vieta gli assembramenti di più di 2 persone nei luoghi pubblici;

ATTESO che la sopra richiamata ordinanza del Presidente della Regione Lombardia n. 515 del 22/03/2020 specifica che le disposizioni in essa contenute producono effetto dal 23/03/2020 fino al 15/04/2020 salvo diverse ulteriori indicazioni;

RICHIAMATA la propria Ordinanza n° 39 del 23/03/2020 ad oggetto:” Ordinanza contingibile e urgente a scopo preventivo per la chiusura del Cimitero al fine di ridurre il rischio di contagio da Coronavirus (Covid 19);

RITENUTO, quindi, di innovare, ai sensi delle disposizioni statali e regionali la sopra citata n° 39 del 23/03/2020, ferma conferma la chiusura al pubblico del Cimitero Comunale sito corso Sempione 11, ora sino al giorno 15 aprile incluso, garantendo, comunque, la erogazione dei servizi di trasporto, ricevimento, inumazione, tumulazione delle salme, e ammettendo la presenza per l'estremo saluto di un numero di due persone. Dato atto che, per le stesse motivazioni, si ritiene di sospendere, all'interno del cimitero comunale, ogni attività connessa ai servizi cimiteriali di iniziativa privata.

RITENUTO di dover ricorrere, nella circostanza, al potere di ordinanza contingibile ed urgente configurandosi la necessità di porre immediato rimedio ad una situazione di natura straordinaria, al fine di tutelare al massimo la salute dei cittadini;

VISTO l'art.32 della legge 833/1978 che demanda al Sindaco, in qualità di autorità sanitaria locale, competenze per l'emanazione dei provvedimenti a tutela della salute pubblica;

VISTO il Decreto Legislativo nr. 112 del 31 marzo 1998 recante il Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dallo Stato alla Regioni ed agli Enti Locali;

VISTO l'art. 50 comma 5 del D.Lgs. 18 Agosto 2000 n.267:

5. In particolare, in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale. Le medesime ordinanze sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale, in relazione all'urgente necessità di interventi volti a superare situazioni di grave incuria o degrado del territorio, dell'ambiente e del patrimonio culturale o di pregiudizio del decoro e della vivibilità urbana, con particolare riferimento alle esigenze di tutela della tranquillità e del riposo dei residenti, anche intervenendo in materia di orari di vendita, anche per asporto, e di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche. Negli altri casi l'adozione dei provvedimenti d'urgenza, ivi compresa la costituzione di centri e organismi di referenza o assistenza, spetta allo Stato o alle regioni in ragione della dimensione dell'emergenza e dell'eventuale interessamento di più ambiti territoriali regionali.

INNOVA

per le ragioni in narrativa esposte la propria Ordinanza n° 39 del 23/03/2020 ad oggetto:” Ordinanza contingibile e urgente a scopo preventivo per la chiusura del Cimitero al fine di ridurre il rischio di contagio da Coronavirus (Covid 19);

CONSEGUENTEMENTE

ORDINA

LA CHIUSURA AL PUBBLICO DEL CIMITERO COMUNALE sito in corso Sempione 11, **dal 25 marzo 2020 sino al giorno 15 aprile 2020 incluso**, garantendo, comunque, la erogazione dei servizi di trasporto, ricevimento, inumazione, tumulazione delle salme, e ammettendo la presenza per l'estremo saluto di un numero **massimo di due persone**;

LA SOSPENSIONE, all'interno del cimitero comunale, di ogni attività connessa ai servizi cimiteriali di iniziativa privata;

al competente Servizio cimiteriale comunale, **DI GARANTIRE** la disponibilità della camera mortuaria del cimitero comunale per il ricevimento e la custodia temporanea di feretri provenienti da strutture sanitarie cittadine o provinciali;

al competente Settore comunale Comunicazione **DI PREDISPORRE** quanto necessario per l'attuazione e la diffusione della presente ordinanza, con informazione alla cittadinanza dei contenuti della stessa mediante tutti i canali di comunicazione dell'ente (social, avvisi pubblici).

DISPONE

che la presente ordinanza venga:

- ✓ inviata in alla Prefettura U.T.G. di Varese;
- ✓ pubblicata all'Albo Pretorio on-line dell'Ente e ne venga data notizia sul sito istituzionale del Comune.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente Ordinanza.

A norma dell'art. 3, comma 4, della Legge 07.08.1990, n. 241 si avverte che, avverso la presente ordinanza, in applicazione della Legge 06.12.1971, n. 1034, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere entro 60 giorni dalla pubblicazione al competente T.A.R., oppure, in alternativa, potrà presentare ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni ai sensi di legge.

Castellanza, 2

27.03.2020

Il Sindaco
Mirella Cerini